

Allegato A18

Concessioni per la derivazione di acqua



Regione Siciliana

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

M E S S I N A

GRUPPO PROT. N. 8452

OGGETTO: T.U. 11/12/33 n°1775 e R.D. 14/08/20 n°1285 art.25.

Società E.N.E.L. s.p.a.(C.F. 00811720580)con sede legale in via G.B.Martini

ALLEGATI N. n°3 - Roma.Domanda in data 12/05/1987,intesa ad ottenere la concessione a derivare acque ad uso industriale,per 1/sec. 63,89 da n°6 pozzi trivellati realizzati nell'ambito della centrale termoelettrica di S.Filippo del Mela, C/da Archi Marina.

RISPOSTA A

DEL 02 SET. 1997

→ Alla Società E.N.E.L. s.p.a.
località Archi Marina
S.FILIPPO DEL MELA (ME)

All'Ufficio del Registro
di M I L A Z Z O

e p.c. Alla Presidenza della
Regione Siciliana
Direzione del Personale
Servizi Generali-Gruppo IV°
Demanio - Unità Operativa 1
P A L E R M O

E.N.E.L. PDT - SIC		
POT - S. FILIPPO DEL MELA		
N. <u>66777</u>		Data: <u>05-09-97</u>
Vista: <i>[Signature]</i>		
A	CC. TRINGALI	C
A	VIC. ARIZZI	C
A	DE F. MACUSANO	C
A	ME. MESSINA	C
A	TR. ANCI	C
A	SC. DI BARTOLO	C
A	<u>CUCINOTTA</u>	<u>C</u>
Archivio	<u>AMS</u>	
Reporto		

Si allega alla presente l'attestato di pari numero e data,mediante il quale codesta Società,nelle more di definizione della pratica è **autorizzata all'utilizzo delle acque** da derivare da n°6 pozzi siti nell'ambito della centrale Termoelettrica di S.Filippo del Mela,c/da Archi Marina.

Codesta Società, corrisponderà alle Finanze dello Stato,di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale annuo di £.14.775.456 (Quattordicimilionisettesettantacinquemila.456 lire) ai sensi della legge n° 36/94.

L'Ingegnere Capo
R.Navarra Tramontana.
[Signature]
Dir. sup. ing. I. Bigano

SI PREGA INDICARE NELLE POSTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

REPUBBLICA ITALIANA EUROGEN

Mod. 14 s.s.c. - R.S.



Regione Siciliana

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO GENIO CIVILE
MESSINA

Numero di Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

06 MAR. 2002

Risposta a richiesta

del 15/06/01 assunta al prot.
d'Ufficio con n° 17533.-

Sez. 4°

Gruppo A-B N. di prot. 17533/01

OGGETTO: T.U. 11/12/33 sulle acque ed impianti elettrici e
seguenti. - Richiesta licenza d'attingimento da pozzi per uso
industriale. Ditta: Eurogen S.p.A. (già ENEL S.p.A.)
Allegati N. Centrale Termoelettrica di S.Filippo del Mela.

Alla: EUROGEN S.p.A.
Via G.B. Martini, 3
00198 R O M A

In risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde

In riferimento alla nota a margine relativa all'oggetto,
si rappresenta che Codesta Ditta, con provvedimento n° 8452 del
02/09/97 è stata autorizzata all'utilizzo provvisorio delle acque,
nelle more del rilascio del decreto di concessione, ex art.25
del R.D. n° 1235/1920.

EUROGEN S.p.A.	
Data	21/03/2002
Ppt.	27
Sigla	Sagr. Soc. Legria
pre	Personale Dir. Servizi
S	Piani. Str. tecnici
	Amm. C. 17/01
1	Area Metalli
M	Area tecnica (M. Mag.)
	Set. na

L'INGEGNERE CAPO
(Dir. Tec. Sup. F. Rigano)

IL CAPO SEZIONE
Dir. Tec. Ing. Giuseppe Ferraloro

Copie x ufficio

Edipower		Data: 0 GEN. 2003		CT Bari Filippo del V	
Prot: 449				Visti: ay	
A/Azzone	C V	A/Rep. Calc.	C		
X/Arizzi	C V	A/Amm./Cont.	C		
A/Pagano	C X	A/Sic./Amb.	C		
A/Cozzolino	C X	A/AA/Materiali	C		
A/Rep. Mec.	C V	A/Pers./Serv.	C		
A/Rep. El. St.	C V	A/Rep. O. Civ.	C		
A/Rep. Chim.	C V	A/Mov. Comb.	C		
A	C V	A	C		
A	C V	A	C		

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei addi ventiquattro del mese di gennaio nella sede dell'Autorità Portuale in Messina, innanzi a me dottoressa Maurizia Longo,

A.R. Ch. Att. B.

Garofalo
Giuseppe

Ufficiale Rogante ai sensi del Decreto 2/95 del Commissario dell'Autorità Portuale di Messina, secondo il combinato disposto dell'articolo 95 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e l'articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, alla presenza dei signori:

- Ing. Giuseppe AZZONE, nato a Torino il 14 gennaio 1953;
C.F.:ZZNGPP53A14L219B
- Avv. Mario CHIOFALO, nato a Messina il 20 febbraio 1945;
C.F.:CHFMRA45B20F158N.

Stefano Pastori
Mario Chi

testimoni noti ed idonei ai sensi di legge, si sono costituiti da una parte

l'ingegnere Vincenzo Garofalo, nato a Messina il 30 novembre 1958, Presidente dell'Autorità Portuale di Messina nominato con D.M. in data 30 luglio 2003, in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Messina, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità Portuale in Via Vittorio Emanuele II, n.27;

Stefano Pastori


e dall'altra


l'ingegnere Stefano Pastori, nato a Caorso (PC) il 1 Settembre 1955, nella qualità di responsabile Operations della società Edipower S.p.A., Cod.Fisc.

13442230150, con sede legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano e con uffici in Viale Italia, 592 - 20099 Sesto San Giovanni (MI); delegato a sottoscrivere il presente atto, giusta procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato della Società in data 19 Dicembre 2005 (allegata sub A);

Si premette:

- Che con legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6 comma 1, è stata istituita l'Autorità Portuale di Messina, e che a norma dell'articolo 8, comma 2, lett. h) della predetta legge, all'Autorità Portuale compete l'amministrazione delle aree e dei beni compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- che la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Messina ai sensi del D.M. 6 aprile 1994 è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dalla foce del torrente Annunziata a quello prospiciente via Tommaso Cannizzaro;
- che a norma dell'articolo 3, comma 9, par. 5) del D.L. 22 dicembre 1994, n. 696, come definito ed esplicito con il D.L. 21 giugno 1995, n. 237, art. 3 comma 1, par. 5), nei porti indicati dal suddetto articolo 6 e, pertanto, anche nel porto di Messina, dal 1 gennaio 1995 è costituita l'Autorità Portuale che esplica i compiti indicati dal suddetto art. 6 e ad essa è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale sopra individuata;
- che, a far data dal 1 gennaio 1995, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Autorità Portuale di Messina i beni e le aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione di cui innanzi, che sono stati accettati dal Commissario pro tempore competente nella funzione di organo dell'Autorità Portuale;


Giuseppe Anselmi


Stefano Storace
Stefano Storace

- che la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina, con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 21 dicembre 1999, è stata integrata dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti specchi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del Torrente Muto (allegato sub B);

- che la Capitaneria di Porto di Milazzo in data 7 marzo 2000, al prot. A.P. 961 del 9 marzo 2000, ha trasmesso la documentazione relativa alla pratica della Centrale Termoelettrica Enel S.p.A. di San Filippo del Mela;

- che l'Ente Nazionale Energia Elettrica, con atto di sottomissione n. 1337 al repertorio, del 13 novembre 1968, in seguito all'istanza in data 13 dicembre 1965 volta ad ottenere la concessione trentennale di mq. 36.525 di area demaniale marittima e di mq. 14.650 di specchio acqueo, è stata autorizzata ai sensi dell'artico 38 del codice della navigazione all'occupazione delle aree ed alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica in località Archi nel Comune di San Filippo del Mela (allegato sub C);

- che con successivo atto di sottomissione in data 11 settembre 1972, al repertorio al n. 1270, in seguito alla istanza di concessione trentennale in data 24 giugno 1970, la Capitaneria di Porto di Messina ha autorizzato l'Enel, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ad occupare, ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione, l'area demaniale marittima di mq. 75.725 oltre mq. 8.240 di specchio acqueo, e realizzare le opere di ampliamento dell'impianto (allegato sub D);

- che in data 1 ottobre 1999 Enel spa, in forza del decreto legislativo n. 79 del 1999, ha costituito la società per azioni Eurogen spa con sede legale in Roma, via G.B. Martini n. 3, per cessione del ramo d'azienda, alla quale tra l'altro è

Stefano T. Stan
Giuseppe Amore

Stefano T. Stan
Stefano T. Stan


stato conferito l'impianto sito in contrada Archi, in San Filippo del Mela, per l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica (allegato sub E);


- che la legge n. 340 del 2000, all'articolo 38, dispone che alle società per azioni costituite in applicazione degli articoli 9 o 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento degli impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferite le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive;


- che ai sensi del succitato articolo 38 della legge 340 del 2000, secondo comma, le concessioni concernenti le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica ed alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 2020;

- che con circolare del Ministero dei trasporti e della Navigazione in data 21 dicembre 2000, n. 110, contenente indirizzi sul subingresso delle società costituite in attuazione del D.Lgs. n. 79 del 1999 nei rapporti già intestati alla Enel spa ed attuazione della proroga di cui all'articolo 38 della legge 340 del 2000, è stato chiarito che nell'ambito della trasformazione in atto formale degli atti di sottomissione già rilasciati alla Enel spa "...saranno recepite anche le previsioni normative introdotte con il citato art. 38 della legge 340/2000, sia per il subingresso ex lege del nuovo soggetto, e sia per la variazione della durata concessoria.." (allegata sub F);

- che con istanza dell'Enel spa, prot. n. 1994 del 5 Maggio 1999 (allegata sub


Giuseppe Anna


Mario Pistori


Francesco Pizzi


G), perfezionata con comunicazione Eurogen spa prot.42/AD del 28 Gennaio 2000 (nel frattempo subentrata ad Enel spa), è stata trasmessa la documentazione richiesta a completamento della formalizzazione dell'aggiornamento della concessione (allegata sub H);


- che la società Edipower spa con sede legale in Milano Foro Buonaparte, 31 con nota in data 6 dicembre 2002, assunta al prot. A.P.632 del 4 febbraio 2003, ha comunicato l'avvenuta incorporazione per fusione di Eurogen spa e il conseguente subentro della stessa Edipower nella titolarità degli atti e nei procedimenti di pertinenza di Eurogen spa relativi all'occupazione di area demaniale marittima e di specchio acqueo riguardanti la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, giusto atto in notaio Colombo Milano n.112.015/14.544 al Repertorio (allegato sub I);

- che l'Autorità Portuale di Messina con nota prot. 4654 in data 1 ottobre 2002 ha rinnovato la richiesta di formalizzazione dell'istanza per il rilascio della concessione (allegata sub L);

- che in data 28 gennaio 2003, al prot. n. 641 del 5 febbraio 2003, l'Edipower spa ha formulato istanza per l'aggiornamento della concessione demaniale marittima per il mantenimento dell'impianto della Centrale di San Filippo del Mela, in considerazione dei mutamenti soggettivi intervenuti nel tempo in capo sia del concedente che della concessionaria (allegata sub M);

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 4 febbraio 2004 assunta al prot. A.P. n. 786 del 10 febbraio 2004, ha rinnovato alla società Edipower di formulare istanza per la voltura degli atti di concessione per la zona demaniale marittima su cui insiste l'impianto e le opere asservite alla Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela;


Giuseppe Anzalone


Salvatore Ferraro

- che il TAR di Catania ha emesso la sentenza n. 1112 del 2003, passata in giudicato, con la quale è stato stabilito che il rapporto concessorio di cui all'atto di sottomissione in data 11 settembre 1972, repertorio n. 1270 è stato prorogato ai sensi e per gli effetti della legge n. 340/2000 sino al 31 dicembre 2020, e che ai fini della determinazione dei relativi canoni sono applicabili i criteri di calcolo di cui al decreto legge n. 546/1981 (allegata sub N);

- che l'Autorità portuale in data 10 febbraio 2005 ha trasmesso tre determinine di pagamento relative agli anni 2003, 2004 e 2005, che Edipower ha impugnato avanti il TAR per la Sicilia Sezione di Catania; determinine successivamente annullate dalla medesima Autorità con nota in data 6 ottobre 2005;

- che in data 23 settembre 2005 è stata effettuata una verifica delle aree utilizzate dalla Edipower per mantenere la Centrale Termoelettrica, da cui è emerso che la superficie interessata dall'impianto termoelettrico rispetto a quanto previsto nell'atto di sottomissione n. 1270 del 1972, è aumentata da 83.965,00 mq. a 88.967,18 mq. in virtù di fenomeni naturali di apporti sabbiosi nella parte antistante il mare;

- che l'Autorità Portuale con nota del 6 ottobre 2005 prot. n. 10290 ha trasmesso copia delle determinine di pagamento del canone, comprensivo delle superfici ed opere come descritte nella relazione allegata sotto la lettera sub O.

- che il canone così determinato, dal 2005, sarà sottoposto ad aggiornamenti annuali in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat per i prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, e ad eventuali modificazioni ed integrazioni del succitato decreto;

- che in data 12 ottobre, prot. n. 10463, l'Autorità Portuale ha richiesto la documentazione di rito per il rilascio della concessione;

Luigi Spadaro
Giuseppe Spadaro

Stefano F. ...
Stefano F. ...

Stefano F. ...
Stefano F. ...

- che con delibera n. 32 del 12 ottobre 2005 il Comitato portuale ha espresso il parere favorevole (allegata sub P);

- che in data 28 Dicembre 2005, sono stati effettuati i pagamenti della somma di euro 552.742,47 (cinquecentocinquantaduesettecentoquarantadue/47) per l'occupazione dell'area demaniale marittima dal 14.01.2000 al 31.12.2005;

- che con tali pagamenti Edipower S.p.A. ha estinto ogni importo dovuto all'Autorità Portuale sino al 31.12.2005 per l'occupazione delle aree demaniali di cui trattasi;

- Che in data 17 novembre 2000 è stato rilasciato il Decreto dell'Assessorato Regionale Industria D.A. n. 984 relativo al deposito di oli minerali posto al servizio della centrale di San Filippo del Mela per la durata di anni dieci decorrenti dal 20 settembre 2000 (allegato sub Q);

- che l'autorizzazione di cui al punto precedente è stata volturata all'Edipower S.p.A. con D.D. n. 1737 Serv. VI/PA del 6 luglio 2005, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milazzo il 28 luglio 2005 (allegato sub R);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO UNO

L'Autorità Portuale di Messina prende atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 della legge n. 340/2000, che alla società Edipower spa con sede legale in Milano Foro Buonaparte, 31 Cod.Fisc.13442230150, è stato prorogato il rapporto concessorio vigente e rilascia la relativa formale concessione, da intendersi anche con effetti ricognitivi dei rapporti concessori di cui agli atti di

W. S. S. S.
Quella Area

W. S. S. S.

Alfanzè Luigi

sottomissione citati nelle premesse, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nelle particelle n° 143 e 403, e porzione della particella n° 404 e 326 del foglio di mappa del Comune di San Filippo del Mela, con una superficie pari a complessivi mq. 88.967,18, come meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera S e specificata nella relazione tecnica descrittiva delle aree e degli impianti in data 19 dicembre 2005, citata in premessa e allegata sotto la lettera O;

Detta area demaniale confina a nord con il mare Tirreno, a sud con la rimanente parte della Centrale Termoelettrica, particella 832, ad est con le particelle 242 e la restante parte della particella 404, ad ovest con l'ultimo tratto della strada comunale Archi Marina e con la particella 1 del foglio di mappa catastale n.1 del Comune di San Filippo del Mela;

Il presente atto concessorio riguarda la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela dell'Edipower spa con le strutture correlate, giusta relazione allegata sotto la lettera sub O;

La concessione di cui al presente atto avrà la durata stabilita dalla legge n. 340/2000, e cioè fino al 31 dicembre 2020.

La presente concessione si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio. Essa, ai sensi dell'articolo 42 del codice della navigazione è revocabile in tutto o in parte anche prima della scadenza, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio dell'Autorità Portuale di Messina, senza che la società concessionaria abbia diritto ad altro compenso, ad indennizzo o rimborso oltre a quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Handwritten signature: Giuseppe Anselmi



Handwritten signature: Marco Antonino
Handwritten signature: Giuseppe Anselmi

In caso di revoca parziale, si fa luogo ad una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44 del codice della navigazione.

La concessionaria ha l'obbligo di esercitare direttamente l'attività espletata sulle aree demaniali oggetto della presente concessione, salvo il disposto dell'articolo 45 bis del codice della navigazione.

ARTICOLO DUE

La concessionaria si obbliga, per tutta la durata della concessione, a mantenere le opere presenti entro la zona concessagli, nonché a garantire le installazioni di sicurezza e antincendio previste dalla legge. La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di dette opere dovranno essere conformi alla relazione tecnica di sintesi concernente la situazione attuale di cui all'articolo 1, allegata al presente atto sotto la lettera O.






ARTICOLO TRE

I progetti per le opere e gli impianti in esercizio, con i prescritti collaudi ed i relativi verbali, a suo tempo già depositati presso la competente Autorità marittima, saranno nuovamente depositati in copia all'Autorità Portuale comprensivi di tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori necessari per l'esercizio dell'attività.

La concessionaria decade di diritto, oltre che per le ipotesi di cui all'art. 47 del codice della navigazione, anche allorché per qualsiasi causa dovesse essere legittimamente revocato, annullato o reso inefficace il decreto di autorizzazione rilasciato dall'Assessorato Regionale all'industria, di cui in premessa, con provvedimento non più impugnabile.

L'esercizio dell'attività oggetto primario della concessione non potrà essere

sospeso per un tempo superiore a mesi sei se non in caso di forza maggiore, da notificare all'Autorità Portuale, entro quarantacinque giorni dalla data in cui si è verificata la causa della sospensione dell'attività.

Resta nella facoltà dell'Autorità Portuale di valutare la legittimità dei motivi di sospensione e l'effettiva sussistenza della causa di forza maggiore.

In caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, legata all'eventuale riconversione dell'attività principale della concessionaria, l'Autorità Portuale concedente ha la facoltà di sottoporre la concessionaria, per la durata massima di mesi sei, ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando la facoltà dell'Autorità Portuale di dichiarare la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.

Giuseppe Anselmi
Giuseppe Anselmi

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Autorità Portuale essere prelevato dalla cauzione (allegata subT).

ARTICOLO QUATTRO

In corrispettivo della concessione il concessionario dovrà pagare un canone annuale entro i primi sei mesi dell'anno corrente.

A titolo di corrispettivo per il rilascio della concessione, la concessionaria ha pagato per l'anno 2005 il canone di euro 106.760,61 (centoseimilasettecentosessanta/61), che sarà di riferimento per tutti i successivi conteggi.

Il canone è determinato salvo conguaglio che potrà essere disposto da futuri provvedimenti emanati dal competente Ministero o dalle competenti amministrazioni, fermo restando quanto stabilito con sentenza del TAR

Mario Storti
Storti
Storti
Storti

Catania n. 1112/2003.

E' fatta salva l'imponibilità IVA, eventualmente disposta dall'Amministrazione di Governo o per legge, che il concessionario si impegna a versare a semplice richiesta con le modalità indicate dal concedente.

Per i fini previsti dall'articolo 47 lett. d) del codice della navigazione il numero di rate è fissato in unica soluzione annuale.

Il canone applicato per la concessione di cui al presente titolo potrà subire modificazioni in relazione a nuovi criteri di valutazione che saranno stabiliti in sede locale o ministeriale. Pertanto, il concessionario si impegna, con il presente atto, a corrispondere l'eventuale maggiore importo a titolo di conguaglio. Ciò sempre fermo restando quanto stabilito con sentenza del TAR Catania n. 1112/2003.

Griffone Anna

Con la sottoscrizione del presente atto Edipower rinuncia al giudizio citato in premessa, pendente inter partes avanti il TAR per la Sicilia Sezione di Catania e l'Autorità Portuale accetta detta rinuncia, a spese compensate.

ARTICOLO CINQUE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha depositato, a titolo di cauzione per essere vincolata fino al termine della concessione, la polizza di fideiussione di €. 213.521,22 (duecentotredicimilacinquecentoventuno/22) n. 03025/8200/265409 con scadenza in data 31/12/2006, emessa dalla banca SANPAOLO IMI SpA a favore dell'Autorità Portuale di Messina a garanzia dei canoni contrattuali con decorrenza dal 2006 sino alla scadenza della presente concessione, il 31 dicembre 2020. La predetta polizza è rinnovata alla scadenza per tutto il periodo di durata del presente atto (allegata sub T).

sempre Edipower
Edipower


Risultano contestualmente svincolabili i titoli a garanzia a suo tempo costituiti a favore della Capitaneria di Porto di Messina a titolo di cauzione di € 4286,59 (Lit. 8.300.000) come disposto al punto 10 comma B dell'atto di sottomissione n.1337 del 13/12/1968 e di € 8056,73 (Lit. 15.600.000) come disposto al punto 9 comma B dell'atto di sottomissione n.1270 del 11/09/1972.

Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di stipulazione del presente atto, a provvedere — in caso di revoca della fideiussione assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza — alla contestuale costituzione della garanzia in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso una Banca di fiducia dell'Autorità Portuale fino al termine della concessione, fermo restando che i relativi interessi periodicamente maturati resteranno di proprietà della concessionaria stessa.

Detta cauzione non dovrà mai risultare inferiore, nel minimo, al doppio della somma delle annualità di canone, di cui al precedente articolo quattro, rivalutate per effetto degli aggiornamenti in base agli indici ISTAT. Il concessionario, una volta noto l'importo del canone aggiornato, provvederà ad adeguare l'importo della cauzione.

La cauzione sarà restituita al termine della presente concessione, sempre che la concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora, in applicazione dell'articolo 47 del codice della navigazione, l'Autorità portuale di Messina dovesse legittimamente pronunciare la decadenza della concessionaria dalla presente concessione, questa presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa, affinché l'Autorità Portuale concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte


Giuseppe Fusco


Marco T. L. G.


Giuseppe Fusco

dell'Autorità Giudiziaria, possa incamerare, secondo le cause e circostanza che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

ARTICOLO SEI

Il concessionario si obbliga ad adempiere a tutte le prescrizioni di polizia che l'Autorità Portuale vorrà imporre per l'illuminazione delle aree concesse, la prevenzione incendi, la sicurezza della navigazione e quant'altro ritenuto opportuno per rendere compatibile l'esercizio della concessione.

Il concessionario si obbliga a rispondere di tutti i danni che possano derivare alle zone contigue ed a terzi per effetto dell'occupazione e dell'uso delle aree, oggetto del presente atto, manlevando l'Autorità Portuale di Messina da qualunque azione o molestia.

Il concessionario si obbliga ad ottemperare nelle aree demaniali alle vigenti norme di tutela ambientale e di salvaguardia della incolumità e salute pubblica ed a tutte le prescrizioni e condizioni a tal fine già impartite o che potranno essere disposte in futuro dall'Autorità Portuale, ovvero da altre Amministrazioni.

Il concessionario si obbliga a mantenere in efficienza a propria cura e spese, le opere insistenti nella concessione di cui al presente atto.

ARTICOLO SETTE

Restano a cura e spese della Società concessionaria l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti e ripristini, nonché per bonifiche, escavazioni,

Giuseppe Anselmi

Supero

Alfonso Dup


colmature di aree, deviazioni, prolungamenti di fogne, condutture sotterranee ed opere in genere, e salva la responsabilità della società concessionaria per i danni che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori medesimi.


I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Autorità Portuale. A tal fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi al predetto ufficio alle cui motivate disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

Il concessionario è comunque unico responsabile per ogni azione intentata in riferimento alla presente concessione, e sarà unico responsabile dei lavori eseguiti sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi delle opere erette e delle eventuali azioni da parte di terzi, dichiarando sin da ora di manlevare in maniera assoluta lo Stato e l'Autorità Portuale da qualsiasi azione giuridica e non, molestia o condanna che potesse ad esso derivare dall'uso o comunque in conseguenza della presente concessione.

ARTICOLO OTTO

Il concessionario s'impegna a provvedere, a propria cura e spese e per tutta la durata della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria o straordinaria di tutte le aree e opere oggetto della presente concessione, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Autorità concedente. In caso di mancata o carente manutenzione, la stessa Autorità, qualora non preferisca applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione potrà, dopo formale diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori, che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza provvedere d'ufficio, a spese della Società concessionaria, all'esecuzione dei lavori indicati, con


Giuseppe Anselmi


Stefano

facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della concessionaria per le spese eccedenti.

ARTICOLO NOVE

Alla scadenza del presente atto, senza richiesta di rinnovo della concessione e nei casi in cui l'Autorità concedente, ai sensi degli articoli 47 e 49 del Codice della Navigazione, dichiari legittimamente decaduta la concessionaria, o qualora la concessionaria rinunci alla concessione, i beni oggetto della presente concessione e le opere date in concessione complete di tutti gli accessori, delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno di assoluta proprietà dello Stato, così come le opere eventualmente costruite dalla concessionaria, senza che a quest'ultima spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta per le opere non stabili, ferma la facoltà dell'Autorità concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere non stabili realizzate e la restituzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese della concessionaria senza che ad essa competa compenso, indennizzo o rimborso di sorta per la demolizione.

In caso di legittima revoca della concessione, le opere stabili costruite dalla concessionaria, ove già non acquisite, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze stesse ed in buono stato di manutenzione, parimenti resteranno di proprietà dello Stato ed alla concessionaria spetterà un indennizzo pari a tante quote parti del costo delle opere stesse, rivalutato con gli stessi criteri applicati per l'adeguamento del canone, quanti saranno gli anni dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto venire a scadenza naturale se non fosse stata revocata, fermo restando la facoltà dell'Autorità Portuale concedente di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere non

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

stabili erette e la riduzione delle aree in pristino stato, da eseguirsi a cura e spese della concessionaria cui non competerà, in tal caso, compenso o indennizzo o rimborso di sorta per la demolizione. Il costo di cui al precedente capoverso sarà quello determinato in sede di collaudo tecnico-amministrativo dell'Autorità Portuale di Messina.

In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati.

Se il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dalla stessa, l'Autorità portuale provvederà d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese, delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Autorità portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso i terzi, come di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Verificandosi il fallimento della società concessionaria, qualora l'Autorità Portuale ritenga di non consentire il subingresso agli aventi causa della fallita, si applicheranno le norme stabilite in caso di revoca.

Vincentino
Giuseppe

Wang
Wang
Wang

In caso di vendita o esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario delle opere e degli impianti costruiti dalla Società concessionaria sui beni demaniali del presente atto, non potranno subentrare nella Concessione senza l'autorizzazione dell'Autorità Portuale concedente le aree, anche se autorizzati dal concessionario degli impianti.

Nel caso in cui l'Autorità Portuale non ritenga legittimamente di consentire il subingresso, si applicheranno, in caso di esecuzione forzata le disposizioni stabilite per la revoca e, in caso di vendita, quelle relative alla decadenza.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni demaniali, e quelli che devono rimanere di proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, la concessionaria o chi per essa sarà, in ogni caso, obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità Portuale concedente l'avrà diffidata, fissandole il termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità Portuale potrà ritenere le somme sulla cauzione, quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo, quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed a ciò la concessionaria presta, fin d'ora, il suo incondizionato assenso per sè per suoi aventi causa.

ARTICOLO DIECI

Il concessionario si impegna ad adeguare e modificare, a propria cura e spese, le opere esistenti sulla concessione e le attrezzature ad esse connesse in relazione alle eventuali opere che l'Autorità Portuale ritenesse di intraprendere, per qualsiasi ragione di interesse pubblico, sul demanio marittimo.

W. S. S. S.
Giuseppe Am...

Stano...
M. Am...
L. Am...

In conseguenza di eventuali interruzioni temporanee, sia totali che parziali, del libero uso della concessione, non potranno essere avanzate pretese o eccezioni di sorta, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo.

Nel caso in cui le opere intraprese dall'Autorità Portuale, per ragioni di pubblico interesse, dovessero costituire, di fatto, definitivo impedimento al corretto esercizio da parte della concessionaria, si applicano le norme sulla revoca di cui al precedente articolo.

ARTICOLO UNDICI

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni, permessi e licenze prescritte, dalle Autorità competenti anche con riferimento a quanto richiesto per eventuale avvio e prosecuzione dei lavori, così come dovrà munirsi di tutte le certificazioni di legge e di conformità al progetto una volta ultimata l'esecuzione degli stessi.

Il concessionario dovrà assicurare le opere presenti sull'area concessa contro danni da fulmine e da incendio presso una compagnia di assicurazione.

Le polizze di assicurazione dovranno essere depositate presso gli uffici dell'Autorità Portuale di Messina (allegato sub U).

Questa circostanza non libera la concessionaria dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

La concessionaria avrà, peraltro, la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro o anche, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Portuale, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, od anche, previo consenso dell'Autorità Portuale, in maniera più rispondente ai

Veronica
Giuseppina

Silvano
Luigi

progressi eventualmente avvenuti nel campo della tecnica, per esercitarle fino al termine della concessione.

ARTICOLO DODICI

L'Autorità Portuale non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni o altri eventi.

ARTICOLO TREDICI

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Autorità Portuale di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà potrà essere legittimamente esercitata dall'Autorità Portuale senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò la concessionaria presta, fin da ora, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito consenso.


La concessionaria, inoltre, assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare, risultante dall'articolo cinque, la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro quindici giorni dall'ingiunzione che sarà notificata dall'Autorità Portuale, pena la decadenza dalla concessione.


ARTICOLO QUATTORDICI

Entro 20 (venti) giorni dalla data di stipula del presente atto il concessionario dovrà provvedere alla registrazione della concessione presso l'Agenzia delle Entrate di Messina.

ARTICOLO QUINDICI

Con il presente atto, la concessionaria si obbliga ad osservare, oltre le condizioni risultanti dai precedenti articoli, anche le disposizioni contenute negli articoli precedenti 45 bis, 46 e 47 del codice della navigazione e gli


Giulio Fucini


Alessandra Bonifazi

articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 33 del regolamento di esecuzione di detto codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte del concessionario nell'allegato sub V del presente atto.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad osservare tutte le norme contenute nel codice della navigazione e suo regolamento di esecuzione in materia del demanio marittimo, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti.

Per tutti gli effetti del presente atto la concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in San Filippo del Mela località Archi, presso la centrale termoelettrica.


E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara e intelligibile voce, in presenza di testimoni, alle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presente atto consta di n. 20 fogli di carta resa in bollo, scritti su n. 1 facciata e righi n. 25, dattiloscritti da persona di mia fiducia. Inoltre comprende n. 20 documenti allegati, contrassegnati dalle lettere da A a V incluse, richiamati nel contesto dell'atto.

Messina, li **24 GEN. 2006**


Il Presidente dell'Autorità Portuale

Ing Vincenzo Garofalo





Il Concessionario

Ing Stefano Pastori



I Testimoni



L'Ufficiale Rogante

(dott.ssa Maurizia Longo)

